

RETROCESSIONE DI QUOTA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL MONTANTE CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE

La modifica in parola ha introdotto, a decorrere dal 1^o gennaio 2019, la retrocessione al montante contributivo di una quota di contributo integrativo, al fine di garantire agli iscritti che accederanno ad una prestazione previdenziale calcolata con il sistema contributivo di migliorare la propria prestazione, assicurando un tasso di sostituzione adeguato.

Di seguito, sono riportate le percentuali di retrocessione previste dalle modifiche per ogni anno di regolare iscrizione e contribuzione e calcolate sulla base del volume d'affari prodotto:

- 2,00 % per gli iscritti alla Cassa dal 1.1.2010
- 1,50 % per gli iscritti alla Cassa dal 1.1.2000 al 31.12.2009
- 0,50 % per gli iscritti alla Cassa da data antecedente al 1^o.1.2000

La norma prevede che in ogni caso venga comunque retrocessa al montante contributivo individuale una quota minima pari al 20% del contributo integrativo minimo dovuto nell'anno stesso (per l'anno 2019 pari ad € 329,00).

CONTRIBUZIONE MODULARE VOLONTARIA

Sempre al fine di migliorare il livello di adeguatezza della prestazione, per i geometri che siano in regola con il versamento dei contributi, è stata introdotta la possibilità di versare una quota di contributo soggettivo variabile dall'1% al 10% del reddito dichiarato ai fini IRPEF (sino al tetto di cui all'art. 1 C.I del Regolamento sulla contribuzione pari ad Euro 154.350,00 nel 2019). In occasione della comunicazione reddituale, l'iscritto potrà di anno in anno decidere se e con quale percentuale effettuare il versamento volontario.

Ti rammento che tale possibilità, oltre ad incrementare il montante contributivo su cui sarà calcolata la futura prestazione, rappresenta un consistente vantaggio fiscale in quanto il contributo volontario versato è interamente deducibile dal reddito.

Tale modifica troverà concreta attuazione a partire dal prossimo anno, atteso che la volontà di versare il contributo volontario va espressa in sede di comunicazione reddituale alla Cassa.

MODIFICHE AL REGIME SANZIONATORIO

Le modifiche in questione sono state introdotte per rendere più equo e mitigare il regime sanzionatorio. Nel corso del tempo, infatti, il sistema si è rivelato non più coerente con le modalità dichiarative e di pagamento, con la conseguente necessità - da un lato - di ridisegnare le fattispecie sanzionatorie e dall'altro - di individuare sanzioni più eque. Basti considerare, ad esempio, come la sanzione prevista per l'infedele e l'omessa dichiarazione, legata ad una percentuale del contributo soggettivo minimo, sia diventata nel tempo estremamente gravosa e sproporzionata rispetto all'infrazione stessa con il crescere di tale contributo.

Alla luce di tali considerazioni, si è ritenuto di introdurre il seguente sistema che modifica la fattispecie sanzionatorie e/o le relative sanzioni:

- per la TARDIVA DICHIARAZIONE, prevista quando la dichiarazione sia resa dopo la scadenza ma entro il 31 dicembre, una sanzione pari al 2% del contributo soggettivo minimo (tale fattispecie non si applica in caso di dichiarazione con Modello Redditi);
- per l'OMESSA DICHIARAZIONE, prevista quando la dichiarazione non sia resa o quando sia resa dopo il 31 dicembre, una sanzione in misura fissa di € 800, che viene ridotta € 200 (1/4) se la dichiarazione è prodotta entro il 31 marzo;

- per l'INFEDELE DICHIARAZIONE, prevista quando i dati reddituali siano difformi di oltre € 1.000, una sanzione pari al 2,5% della differenza dei redditi, con un minimo di € 100 ed un massimo di € 650. La sanzione viene ridotta ad un quarto se rettificata entro il 31 marzo e alla metà se pagata prima della riscossione coattiva;

- per il TARDIVO PAGAMENTO, slittando i termini originari, è prevista la sanzione del 2% del contributo versato entro il 180^o giorno dalla scadenza, senza alcuna sanzione minima se il pagamento avviene nei 30 giorni dalla scadenza. Immutate per il resto la sanzione del 10% se il pagamento avviene dopo il 180^o giorno ma prima della riscossione coattiva e la sanzione del 25% se il recupero avviene in via coattiva.

AGEVOLAZIONI PER I NEO ISCRITTI

Allo scopo di incentivare l'accesso alla professione dei geometri abilitati e degli iscritti al solo Albo, sono state introdotte delle agevolazioni per coloro che intendano iscriversi alla Cassa per la prima volta in un'età compresa tra i 31 e i 55 anni. L'agevolazione, della durata di due anni, consiste nel versamento di un contributo soggettivo ridotto di un quarto per il primo anno e della metà per il secondo anno, senza obbligo di versamento del contributo integrativo minimo. Per usufruire dell'accesso agevolato, il reddito dichiarato ai fini IRPEF nell'anno precedente l'iscrizione non dovrà essere superiore ad € 10.000.

L'agevolazione in questione non dà luogo a contribuzione figurativa e l'iscritto può integrare volontariamente la contribuzione entro cinque anni con i soli interessi legali. Si precisa che, qualora il reddito professionale dia luogo ad autoliquidazione, l'iscritto dovrà versare la contribuzione per intero.

INDENNITA' DI PATERNITA'

In coerenza con le previsioni della normativa nazionale, è stata introdotta nell'ordinamento della Cassa l'indennità di paternità per i casi regolati dalla legge nell'ordinamento generale.

Tale indennità è concessa, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista, nei seguenti tre casi tassativi:

Morte o grave infermità della madre;
Abbandono del bambino;
Affidamento esclusivo al padre.

ESONERO DEI SINDACI DI I COMUNI ITALIANI DAL RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO DEL VOLUME D'AFFARI

Si è ritenuto di superare la previsione che limitava l'esonero dei soli sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia dal raggiungimento del volume d'affari di cui all'art. 3, c. 8 del Regolamento di previdenza per il riconoscimento della validità dell'anno ai fini dell'accesso alla pensione di anzianità. La dimensione dei Comuni e la distribuzione della popolazione nel tempo si è slegata dalle dinamiche amministrativo territoriali e comunque gli adempimenti in capo ai sindaci sono divenuti numerosi e complessi. Con la modifica si è escluso il riferimento ai Comuni capoluoghi di provincia con la conseguenza che l'esonero dal raggiungimento dal volume d'affari è esteso ai sindaci di tutti i Comuni italiani che esercitano la professione di geometra, a prescindere dalle dimensioni della popolazione amministrata e in ragione dell'assorbimento della carica ricoperta.

PENSIONE INDIRETTA IN CUMULO

La presente modifica è stata introdotta al fine di consentire nel caso di pensione indiretta - analogamente a quanto già disposto per la pensione in totalizzazione - l'accesso al trattamento in cumulo ai superstiti dei geometri deceduti non in costanza di iscrizione alla Cassa e con un periodo contributivo maturato di almeno dieci anni.